

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro
Titolo II - Del lavoro nell'impresa

Art. 2146 Conferimento delle scorte.

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione , della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.